



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 26.3.2019
COM(2019) 154 final

ANNEX – PART 1/2

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato per il commercio istituito a norma dell'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra, per quanto riguarda una raccomandazione su alcune modifiche da apportare all'accordo per tener conto dell'adesione di Samoa e delle future adesioni di altre Isole del Pacifico

ALLEGATO

RACCOMANDAZIONE N. 01/2019 DEL COMITATO PER IL COMMERCIO DELL'APE ISTITUITO DALL'ACCORDO DI PARTENARIATO INTERINALE TRA LA COMUNITÀ EUROPEA, DA UNA PARTE, E GLI STATI DEL PACIFICO, DALL'ALTRA

del...

per quanto riguarda l'adesione di Samoa e le future adesioni di altri Stati del Pacifico

IL COMITATO PER IL COMMERCIO,

visto l'accordo di partenariato interinale, che stabilisce un quadro per un accordo di partenariato economico (di seguito "l'accordo") tra l'Unione europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra¹, firmato a Londra il 30 luglio 2009, in particolare gli articoli 68, 78 e 80,

considerando quanto segue:

- (1) Lo Stato indipendente di Papua Nuova Guinea e la Repubblica di Figi hanno firmato l'accordo rispettivamente il 30 luglio 2009 e l'11 dicembre 2009 e applicano in via provvisoria l'accordo rispettivamente dal 20 dicembre 2009 e dal 28 luglio 2014.
- (2) Il 5 febbraio 2018 lo Stato indipendente di Samoa (Samoa) ha presentato alle parti, per decisione, una richiesta di adesione congiuntamente ad un'offerta di accesso al mercato conforme all'articolo XXIV del GATT 1994. Di conseguenza, Samoa ha aderito all'accordo il 21 dicembre 2018 e applica in via provvisoria l'accordo dal 31 dicembre 2018.
- (3) Alla luce dell'adesione di Samoa, il comitato per il commercio ha riesaminato l'accordo e raccomanda alle parti l'adozione di modifiche tecniche dell'accordo al fine di iscrivere Samoa come parte dell'accordo e di aggiungere la sua offerta di accesso al mercato all'allegato II dell'accordo.
- (4) Modifiche analoghe dovranno essere apportate all'accordo per ogni adesione di un nuovo Stato del Pacifico all'accordo.
- (5) Il comitato per il commercio propone che gli sia attribuita la facoltà di decidere in merito ad eventuali modifiche tecniche dell'accordo che potrebbero rendersi necessarie in seguito all'adesione di una nuova Isola del Pacifico,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

Il comitato per il commercio raccomanda alle parti:

1. all'articolo 70 dell'accordo, di sostituire il paragrafo 1 con il seguente:

¹ GU L 272 del 16.10.2009, pag. 1.

- "1. Ai fini del presente accordo per "parti contraenti" si intendono la Comunità europea, denominata "parte CE", da una parte, e Papua Nuova Guinea, la Repubblica delle Isole Figi e lo Stato indipendente di Samoa, denominati "Stati del Pacifico", dall'altra.";
2. all'articolo 80 dell'accordo, di aggiungere il seguente paragrafo 3:
- "3. Il comitato per il commercio può decidere in merito ad eventuali modifiche tecniche dell'accordo che potrebbero rendersi necessarie in seguito all'adesione di una nuova Isola del Pacifico.";
3. nell'allegato II dell'accordo, di aggiungere il testo dell'offerta concordata di accesso al mercato dello Stato indipendente di Samoa, che figura nell'allegato della presente raccomandazione;
4. nel protocollo II, allegato X, dell'accordo, di sopprimere il riferimento allo Stato indipendente di Samoa dall'elenco degli "altri Stati ACP".

Adottata a ... il ...

Per il comitato per il commercio

A nome dell'UE

A nome degli Stati del Pacifico